

UFFICIO SINDACALE

Comitato direttivo centrale dell'A.N.M. – Riunione del 18 dicembre 2021

Relazione

1. L'azione dell'Ufficio sindacale a tutela delle retribuzioni

L'U-S. ha portato a termine l'analisi del provvedimento di adeguamento delle retribuzioni, ossia il D.P.C.M. 6 agosto 2021, anche con una consulenza tecnica da parte di un professore ordinario di statistica e con alcuni preventivi di avvocati esperti nel settore del diritto amministrativo. Sono emerse significative discrasie tra quanto determinato dall'amministrazione per gli adeguamenti degli ultimi anni e quanto determinato dal nostro consulente.

Si tratta di percentuali importanti perché le regole di determinazione non sono matematiche ma sono criteri fondati su interpretazioni normative che vengono fatte in modo poco chiaro:

1. escludendo un terzo delle categorie di pubblici dipendenti dalla base di calcolo;
2. non computando dati relativi agli incrementi dell'ultimo anno del triennio (che non sono disponibili nel momento in cui si fa il calcolo) e non riportandoli, nemmeno in seguito, a conguaglio;
3. eliminando intere categorie di pubblici dipendenti, o perché "non monitorate" o perché non incluse *tout court* nella base di dati;
4. abbattendo le percentuali con il metodo della "media ponderata" anziché utilizzare quello della "media aritmetica".

Per comprendere l'importanza di quest'ultimo criterio dobbiamo tenere presente che la "**media aritmetica**" tra gli incrementi di tre categorie di pubblici dipendenti che ricevano rispettivamente somme pari a 1 euro, 2 euro e 3 euro è "**2 euro**", ossia: $(1+2+3)/3=2$.

La "**media ponderata**" (non prevista da alcuna disposizione), invece, prende in considerazione il numero di pubblici dipendenti che compone ciascuna categoria e quindi, nel medesimo esempio del paragrafo precedente, se la categoria che ha un aumento pari ad 1 euro è composta da 1000 dipendenti pubblici, quella con aumento di 2 euro è composta da 100 dipendenti pubblici e quella con aumento di 3 euro è composta da 10 dipendenti pubblici la "media ponderata" sarà pari a "**1,108 euro**", ossia: $(1*1000)+(2*100)+(3*10)=1000+200+30=1230$; questa somma va divisa per $1000+100+10=1110$; il risultato finale è $1230/1110=1,108$.

Fino al D.P.C.M. del 6 agosto 2021, perciò, è sempre stata applicata la "media ponderata" che ha ridotto significativamente tutti gli adeguamenti: in sostanza le retribuzioni si sono adeguate a quelle di milioni pubblici dipendenti che hanno avuto incrementi modestissimi e non alla parte più "rilevante" del pubblico impiego, ossia quella con caratteristiche che più si avvicinano a quelle del nostro rapporto di pubblico impiego giudiziario.

In sostanza, quanto accaduto ai nostri danni ha determinato un improprio appiattimento verso il basso delle retribuzioni. Quando il legislatore nel 1981 stabilì che le nostre retribuzioni si adeguassero

non agli incrementi più alti ma a quelli “medi” del pubblico impiego; tuttavia, con erronee interpretazioni dei criteri di legge siamo passati attraverso manipolazioni dei criteri di calcolo a quelle più basse.

Questo sta accadendo da anni, poiché tutti i precedenti D.P.C.M. di adeguamento triennale sono viziati da questi criteri, e la “scoperta” delle interpretazioni illegittime seguite dall’amministrazione è dovuta solo alla verifica diretta che, per la prima volta, è stata compiuta da parte dell’A.N.M. mediante interlocuzioni con I.S.T.A.T. e D.A.G.L.

È, peraltro, importante l’espreso richiamo contenuto nel D.P.C.M. ad una nota I.S.T.A.T. non comunicata che “consacra” questi criteri illegittimi. Abbiamo interpellato, quindi, più Studi Legali che ci hanno segnalato l’importanza e l’urgenza di operare perché, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti economici, c’è di mezzo un decreto pubblicato il 24 settembre 2021 i cui termini di impugnativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica scadono il 23 gennaio 2022.

È urgente, quindi, chiedere una rideterminazione di questi criteri secondo un’interpretazione conforme alla *ratio legis* consacrata dalla sentenza n. 223/2012 della Corte costituzionale e non secondo quella che è l’interpretazione erronea dell’amministrazione. Quest’ultima è anche consapevole della “non manifesta infondatezza” delle nostre richieste ma vi è un’indisponibilità della politica a venire incontro a queste richieste

È importante che l’A.N.M. si impegni concretamente a tutela dei colleghi, non in uno scontro sterile con l’amministrazione ma nella legittima rivendicazione in sede giudiziaria dei nostri diritti, applicando correttamente le norme in materia di indipendenza economica.

L’U.S. sta studiando anche un’altra importante questione, ossia quella del **taglio alle anzianità retributive** per ogni livello economico legato al superamento delle valutazioni di professionalità (nomina a magistrato ordinario, prima valutazione, terza dopo un anno, quinta e settima). Abbiamo rilevato, con il supporto di una consulenza tecnica approfondita, l’esclusione dei precedenti aumenti periodici quando non superino il biennio. L’esempio più semplice è quello della quinta valutazione nel quale, con venti anni di servizio corrispondenti (semplificando) dieci aumenti periodici, siccome il decimo biennio non viene superato lo stipendio di quinta valutazione viene determinato solo sui nove bienni precedenti, perché il giorno della quinta valutazione coincide con quello dell’ultimo aumento biennale. Si tratta di un’esclusione, a nostro parere, illegittima perché non si è in presenza di esclusione di un biennio non completo (come per la nomina a magistrato ordinario o in prima valutazione) ma della soppressione *tout court* di due anni di servizio utili per la progressione economica.

Abbiamo ottenuto la disponibilità dell’amministrazione ad un incontro ed abbiamo già anticipato che questa problematica non può essere risolta con il richiamo ad una giurisprudenza contraria che riguarda il precedente sistema di inquadramento, ossia quando esistevano le qualifiche prima della L. n. 111/2007.

2. L’azione dell’Ufficio sindacale a tutela delle prestazioni previdenziali

L’U.S. ha ottenuto una totale inversione di rotta da parte dell’**Istituto di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani “Francesco Acampora”**, raccogliendo le sollecitazioni che sono provenute da tantissimi colleghi per estendere l’uso del patrimonio dell’A.N.M. direttamente in favore dei magistrati per attività di previdenza.

Abbiamo predisposto, quindi, un **protocollo di collaborazione** con l’istituto di previdenza in tutte quante le sue attività con un accordo che speriamo verrà approvato all’unanimità dal C.D.C.

oggi. Il protocollo ha lo scopo primario di alleviare le difficoltà nelle quali si vedono costretti a operare molti colleghi (soprattutto nei casi legati alla malattia) per le quali molto spesso c'è un vuoto normativo, soprattutto per i colleghi più giovani per i quali ci sono assenze "pesanti", ossia quelle per malattia che portano via diciamo l'indennità giudiziaria che ha un peso di circa il 20% della retribuzione nei primi anni di carriera.

Attraverso il protocollo l'A.N.M. fornirà una collaborazione attiva all'istituto, sia nella raccolta di flussi informativi, sia nell'assistenza ai colleghi, sia nel supporto economico laddove il patrimonio dell'A.N.M. lo consenta, venendo incontro a tante a tante richieste degli iscritti ma fornendo assistenza anche a quanti – pur non iscritti – si avvalgono delle prestazioni dell'Istituto.

Il protocollo sarà disponibile, una volta approvato, nell'area riservata del sito www.associazionemagistrati.it

3. L'azione dell'Ufficio sindacale in materia assicurativa

Parallelamente sotto il profilo assicurativo a breve verrà rinnovata la polizza per il rimborso delle spese sanitarie che, sebbene riguardi una platea ristretta di iscritti e loro familiari, continua a mantenere la sua convenienza sia quanto alle soglie anagrafiche di ingresso che quanto alle esenzioni dalle visite mediche, che costituisce un *unicum* in tutto il panorama assicurativo nazionale. Proprio per non perdere questi vantaggi stiamo trattando sugli incrementi del premio di polizza che saranno in linea (e non superiori, come richiesto) con quelli precedenti.

Stiamo per offrire, inoltre, una particolare forma di assicurazione facoltativa a costi molto bassi ossia la *Long term care* (c.d. L.T.C.) contro il rischio di "non autosufficienza". La particolarità di questa assicurazione è quella di consentire l'estensione ai familiari che dovrebbe essere idonea al pagamento delle spese di assistenza primaria. Al prezzo unico predefinito per ogni aderente, indipendentemente da età e sesso, pari a un **premio di € 180,00 all'anno per una rendita vitalizia in caso di non autosufficienza di € 2.000,00 al mese.**

La peculiarità di questa polizza assicurativa è che riguarda anche i familiari degli iscritti di età non superiore a sessantacinque anni, quindi i giovani magistrati con genitori che potranno godere della copertura per il rischio di non autosufficienza.

4. L'azione dell'Ufficio sindacale per la magistratura onoraria

L'U.S. è consapevole della presenza di oltre **duecento magistrati onorari iscritti all'A.N.M.** come soci aggregati alla sezione autonoma, che hanno manifestato insomma una preoccupazione per l'emendamento che il governo si accinge a proporre alla Legge di bilancio 2022 sulla c.d. "**stabilizzazione**" della magistratura onoraria.

La disposizione che viene proposta è una sorta *aut-aut* che potrebbe prestare il fianco a numerose obiezioni di legittimità perché intenderebbe coprire quanto dovuto per il pregresso mancato recepimento di direttive europee, chiudendo la procedura di infrazione attualmente aperta dalla Commissione U.E., in due modi: o con una semplice "stabilizzazione" con rinuncia forzosa alle ulteriori pretese e senza copertura previdenziale per gli anni precedenti di servizio oppure, per i magistrati onorari che non accetteranno di partecipare alle "**procedure selettive**" o non le superassero, con un pagamento forfettario di un'indennità che non sarebbero sufficienti nemmeno a pagare i contributi previdenziali volontari per un anno e mezzo.

Sappiamo che abbiamo tra i magistrati onorari professionalità che hanno dato circa venti o venticinque ed a volte anche oltre trenta anni di servizio all'amministrazione, in via pressoché esclusiva o prevalente, il cui **futuro previdenziale verrebbe “azzerato” da questa ipotesi di riforma** che, invece di recepire le direttive europee, sembra cercare di eluderle.

Noi non siamo in grado ancora di comprendere qual è l'impatto della mancata copertura previdenziale del pregresso servizio dei magistrati onorari e la stessa amministrazione non è stata in grado di fornire questo dato e la relazione tecnica del M.E.F. allegata all'emendamento non contiene indicazioni in merito. Pertanto, a breve, l'U.S. si occuperà anche di questa tematica

Il Coordinatore dell'Ufficio sindacale dell'A.N.M.

Aldo Morgigni